

COMUNE DI LAGOSANTO

Provincia di Ferrara

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO E INTEGRAZIONE SCOLASTICA ED EXTRA SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI E GIOVANI CON DISABILITÀ RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE – PERIODO DAL 16/09/2019 al 31/08/2022. CIG: 7954070236 - CPV: 85311200-4.

ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO	2
ART. 2 - ENTE APPALTANTE	2
ART. 3 – AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO	2
ART.4 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO E LUOGHI.....	3
ART. 5 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO E COMPITI DEGLI OPERATORI	3
ART. 6 - UTENZA	3
ART. 7 - STRUTTURAZIONE DEL SERVIZIO	4
ART. 8 - REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI OPERATORI.....	4
ART. 9 - FORMAZIONE, PROGRAMMAZIONE, VERIFICHE	5
ART. 10 -METODOLOGIA OPERATIVA	5
ART. 11 - CORRISPETTIVO ORARIO DEL SERVIZIO - PAGAMENTI.....	5
ART. 12 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE	5
ART. 13 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.....	5
ART. 14 - ASSICURAZIONI.....	6
ART. 15 SPECIFICAZIONI INERENTI I SOGGETTI AI QUALI PUÒ ESSERE AFFIDATO L’APPALTO.....	6
ART. 16 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA	7
ART.17 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	7
17.1 Requisiti di Ordine Generale.....	7
17.2. Requisiti di idoneità professionale.....	7
17.3 Capacità economica e finanziaria	7
17.4. Capacità tecniche e professionali	8
ART. 18 REQUISITI PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 19 PROCEDURA E CRITERIO GENERALE DI AGGIUDICAZIONE DELL’ APPALTO	8
Art. 19.1 Criteri di valutazione delle offerte	8
Art. 19.2 Valutazione della Offerta Tecnica (massimo 70 punti).....	9
Art. 19.3 Valutazione della Offerta Economica (massimo punti 30).....	9
ART. 20 - CONTROLLI.....	10
ART. 21 - PENALITA’	10
ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	11
ART. 23 - LEGGI E REGOLAMENTI	11
Art. 24 - GARANZIA PROVVISORIA	11
Art. 25 – GARANZIA DEFINITIVA.....	12
Art. 26 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	12
Art. 27 - ESECUZIONE ANTICIPATA IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	13
ART. 28– STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI	13
ART. 29 - CAUZIONE	13
ART. 30 - PRIVACY.....	13
ART. 31 – SUBAPPALTO O CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI.....	14
ART. 32 – CONDIZIONI GENERALI E FINALI.....	14

ART. 33- TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI.....	14
ART. 34 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI LAGOSANTO	14
ART. 35 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA.....	14
ART. 36 - CONTROVERSIE.....	14

ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Forma oggetto del presente Capitolato l’affidamento, tramite procedura MEPA:

1. del servizio di sostegno, integrazione scolastica per il supporto alla crescita, alle capacità di socializzazione, alle autonomie relazionali e gestionali di alunni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado residenti nel Comune di Lagosanto, secondo quanto disposto dall'art. 13 comma 3 della Legge 104/92;
2. delle attività extrascolastiche rivolte agli alunni disabili residenti nel territorio comunale, volte all’integrazione, socializzazione ed inserimento degli stessi (es. campus, campi solari, ecc. ...).

Il personale che presterà servizio dovrà assicurare: attività di assistenza di carattere personale e prestazioni di natura didattica e relazionale.

ART. 2 - ENTE APPALTANTE

Comune di Lagosanto (FE) – Piazza 1° Maggio n. 1 – Cap. 44023 Lagosanto (FE) - TEL. 0533.909519/909535 – e-mail: Daniela.chiodi@comune.lagosanto.fe.it, Mail certificata: comune.lagosanto@cert.comune.lagosanto.fe.it, Codice ISTAT 038011.

ART. 3 – AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO

Indicativamente il numero di ore relative al servizio scolastico è compreso in un massimo di 56 ore settimanali per un importo orario a base d’asta pari ad €. **21,00** (IVA di legge esclusa) comprensivo di oneri per sicurezza se dovuti, per il periodo 16 settembre 2019 – 31 agosto 2022, per un importo complessivo presunto triennale pari a €. **112.914,00** (IVA di legge esclusa) per un monte ore stimato in n. 1792 ore all’anno.

Il numero di ore relative al servizio extra-scolastico non viene specificato in quanto le richieste che avanzeranno verranno analizzate di volta in volta dall’Amministrazione Comunale.

Tale monte ore è indicativo in quanto strettamente legato al numero di utenti con handicap certificato dal servizio sociale dell’Azienda Usl, al numero di ore assistenza richieste dalle istituzioni scolastiche e alla disponibilità di bilancio. Verrà comunque determinato entro l’inizio dell’anno scolastico.

Tutti i dati quantitativi relativi al servizio hanno quindi valore indicativo ai soli fini della formulazione dell’offerta e non costituiscono obbligo per il Comune.

Nel corso dell’appalto il Comune si riserva la facoltà di richiedere, alle condizioni tutte del contratto, la diminuzione o l’aumento del numero di ore e/o di operatori, in funzione delle esigenze e delle disponibilità di bilancio, nel limite di 1/5, senza che l’assegnatario possa vantare diritti, avanzare riserve o chiedere compensi di sorta.

A fronte di contingenze imprevedibili determinate da mutamenti legislativi o regolamentari, ovvero da interventi di organismi pubblici che esercitano competenze non riservate al Comune, questo Ente si riserva la possibilità di affidare all’appaltatore, a mezzo trattativa privata, eventuali integrazioni dell’entità del servizio, anche in deroga ai limiti sopra indicati.

Qualora si verifichi la condizione di assenza di casi di minori e giovani con disabilità, il presente contratto si intende temporaneamente sospeso per l’annualità scolastica di riferimento.

Si precisa che dall'analisi dei rischi si evidenzia che il servizio prestato non introduce elementi di rischio ulteriori rispetto a quelli preesistenti nelle singole strutture scolastiche e, pertanto, non si rilevano rischi da interferenza, conseguentemente non si è provveduto alla redazione del D.U.V.R.I.

ART.4 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO E LUOGHI

Il servizio si svolgerà nel periodo dal 16/09/2019 al 31/08/2022. Il servizio dovrà essere svolto presso le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado per gli alunni residenti nel Comune di Ligosanto. L’affidamento decorre dalla data dell’avvio del servizio che può avvenire anche in pendenza della stipula del contratto. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva, ai sensi dell’art. 106 comma 11 l’opzione della proroga che sarà limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.

ART. 5 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO E COMPITI DEGLI OPERATORI

Le finalità del servizio sono volte ad ottemperare quanto stabilito con la legge quadro 104/92, in particolare all’art. 13 comma 3.

L’assistenza fornita ai minori in situazione di handicap deve mirare al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- massima **autonomia personale** possibile . Anche l’assistenza fisica vera e propria dovrà essere rivolta alla autonomizzazione; il supporto per i trasferimenti, per i pasti, per l’igiene personale e per la cura dell’abbigliamento non deve quindi produrre un atteggiamento iperprotettivo che porti ad un mantenimento o rafforzamento del rapporto di dipendenza dell’utente dagli adulti. Questi dovranno essere comunque coinvolti (così come i compagni di scuola) nella valorizzazione del rapporto con il “corpo” del disabile;
- **autonomia sociale** e miglioramento delle possibilità comunicative, fornendo un supporto alla crescita, alle capacità di socializzazione, alle autonomie relazionali e gestionali, assicurando stimoli differenziati e lo sviluppo delle potenzialità di ogni alunno;
- **potenziamento della personalità** emotiva-relazionale e dell’espressione dei bisogni da parte degli alunni svantaggiati e dei loro compagni.

Mansioni del personale:

- mansioni educative ed assistenziali che prediligono i seguenti aspetti:
 - (a) formativo: riguarda la promozione dell’autonomia, i processi evolutivi, la capacità di proposta e stimolo, la capacità di mettersi in gioco, di dialogare, di promuovere le diverse forme di comunicazione e di fornire un supporto emotivo-relazionale;
 - (b) animativo: riguarda la creatività e l’impiego di strumenti didattici ed espressivi alternativi, il lavoro con gruppi normo-abili e svantaggiati;
 - (c) sostegno didattico: complementare all’intervento del docente di sostegno e di classe, eventuale impiego di tecniche e strumenti specifici (preparazione di schede ad hoc);
 - (d) mediazione relazionale all’interno del contesto scolastico ed extrascolastico (tra scuola-famiglie-servizi comunità locale);
 - (e) cura fisica del disabile , in quanto parte integrante e fondamentale dell’azione educativa, intesa come gestione delle esigenze personali e cura del rapporto del disabile con il proprio corpo.

Per il perseguimento dei predetti obiettivi l’Amministrazione Comunale si deve avvalere delle seguenti figure professionali:

- a) EDUCATORE opportunamente preparato, assegnato all’alunno non autonomo, o alla classe, per interventi mirati ad una migliore integrazione del soggetto, in base alle indicazioni del P.E.I. e in accordo con il servizio N.P.E.E. dell’AUSL;

ART. 6 - UTENZA

Il servizio si rivolge a minori in situazione di handicap fisici, psichici e sensoriali, residenti nel Comune di Lagosanto, in possesso del certificato di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992 e s.m.i. e della Diagnosi Funzionale rilasciata dalla ASL e frequentanti le scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado.

Gli utenti vengono individuati tramite la segnalazione del competente organismo scolastico entro l'inizio dell'anno scolastico.

ART. 7 - STRUTTURAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto da un adeguato numero di operatori che verrà concordato tra l'Ufficio Scuola del Comune in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

L'orario degli educatori, che dovrà essere comunicato all'Ufficio P.I. all'inizio di ogni anno scolastico, verrà articolato in base alle effettive esigenze di ogni allievo e in coerenza con l'organizzazione scolastica di ogni plesso, assicurando la collaborazione con il personale docente.

Il servizio prevede la mobilità degli operatori qualora si individui la necessità di sospendere o integrare interventi per casi specifici. Eventuali integrazioni di orario potranno essere valutate in base alle disponibilità finanziarie del Comune.

In caso di assenza dell'alunno potranno essere concordate con la ditta aggiudicataria e la scuola determinate attività che garantiscano la continuità del progetto di integrazione, sia in relazione al gruppo classe, sia in relazione al piano educativo dell'alunno.

Eventuali ore non utilizzate, per assenze degli alunni o per altri motivi, potranno essere finalizzate alla realizzazione di altri interventi preventivamente concordati su alunni certificati residenti nel Comune di Lagosanto.

In caso di cessazione della frequenza scolastica da parte dell'alunno disabile, l'intervento specifico sul caso si intenderà concluso e verranno valutati eventuali altri bisogni.

ART. 8 - REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI OPERATORI

Gli educatori addetti al servizio dovranno possedere i seguenti requisiti minimi:

1) Diploma di maturità magistrale oppure:

- diploma di maturità rilasciata dal liceo socio-psico-pedagogico,
- diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio,
- diploma di dirigente di comunità,
- diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile,
- operatore servizi sociali e assistente per l'infanzia,
- titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione,
- diploma di laurea in pedagogia,
- diploma di laurea in scienze della formazione
- diploma di laurea in scienze dell'educazione
- diploma di laurea in scienze della formazione

o in alternativa un diploma generico di scuola media superiore con almeno 2 (due) anni di esperienza nel servizio oggetto del presente capitolato.

I nominativi degli operatori, i loro curriculum e le rispettive qualifiche devono essere comunicate al Comune entro l'inizio dell'anno scolastico.

Le sostituzioni di operatori sono ammesse solo per gravi e inderogabili motivi, oppure per motivazioni connesse alla continuità educativa e allo sviluppo del bambino (sentito il parere dello specialista che segue il caso); esse devono essere comunque preventivamente segnalate e concordate con l'ufficio P.I. In caso di eventuali brevi assenze degli operatori si dovrà provvedere alla tempestiva loro sostituzione.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di operatori che si rendano responsabili di inadempienze nel proprio ambito lavorativo.

ART. 9 - FORMAZIONE, PROGRAMMAZIONE, VERIFICHE

Il progetto dovrà prevedere la partecipazione degli operatori, nell'ambito del monte ore complessivo ad ognuno assegnato, ad attività di formazione, programmazione e valutazione dei risultati degli interventi attuati, al fine di elaborare progetti integrati per gli allievi. In particolare si ritiene importante la partecipazione ai consigli di classe, agli incontri con le famiglie ed i servizi territoriali, alla definizione dei P.E.I.

Sempre con finalità di verifica dovranno essere presentate, entro giugno, una relazione scritta con osservazioni rispetto agli obiettivi sviluppati e al lavoro di integrazione nel contesto-scuola.

Dovranno essere previsti momenti di supervisione del gruppo di assistenti. Sarà cura della ditta aggiudicataria indicare le figure di consulente esterno idoneo a tale compito.

ART. 10 -METODOLOGIA OPERATIVA

Gli obiettivi dell'operatività quotidiana sono:

- operare nell'area della socializzazione
- intervenire nei rapporti con l'ambiente esterno
- intervenire per la conoscenza e l'uso funzionale delle attrezzature scolastiche
- intervenire nell'appoggio rispetto all'esecuzione di attività manuali, pratiche e di applicazione didattica ed educativa.

ART. 11 - CORRISPETTIVO ORARIO DEL SERVIZIO - PAGAMENTI

Il corrispettivo orario del servizio è fissato per l'intero periodo considerato nella misura indicata nell'atto di aggiudicazione. Tale corrispettivo verrà erogato a cadenze mensili, in rapporto alle ore effettivamente prestate, previa presentazione da parte della ditta aggiudicataria di apposita fattura, corredata da documentazione di regolarità contributiva, con allegati fogli di presenza, regolarmente vidimate dal competente ufficio del Comune per la regolare esecuzione del servizio, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

ART. 12 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore garantisce il regolare e puntuale adempimento delle attività oggetto del presente capitolato. L'appaltatore, oltre ad essere tenuto per legge a tutte le provvidenze di carattere sociale a favore dei soci e/o dei dipendenti, che saranno sempre ed esclusivamente alle sue dirette dipendenze, si obbliga contrattualmente ad applicare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore concernenti l'orario di lavoro, le assicurazioni sociali e la prevenzione degli infortuni.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale incaricato per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.

L'impresa si obbliga all'osservanza di tutte le vigenti norme e prescrizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela dei lavoratori e si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

ART. 13 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Il soggetto appaltatore si obbliga inoltre a:

- a) dare immediato corso al servizio oggetto d'appalto, eseguendolo con diligenza, puntualità e comunque in modo conforme a tutte le condizioni previste;

- b) assumere, sotto tutti i profili, la responsabilità derivante dalla gestione del servizio, in particolare, in caso di infortuni e danni a terzi o all'Amministrazione appaltante;
- c) impiegare per tutta la gestione del servizio personale di provata capacità, onestà e moralità, oltretutto corrispondente alle figure professionali richieste;
- d) indicare un coordinatore, unico referente, che agirà in nome e per conto dell'Impresa e al quale potrà essere notificata qualunque disposizione e determinazione urgente;
- e) assumere gli oneri e gli obblighi di natura retributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria concernenti gli operatori dallo stesso impiegati nella gestione del servizio;
- f) assumere la responsabilità per il comportamento assunto dai suoi dipendenti e collaboratori;
- g) informare l'Ente appaltante prima di procedere alla sostituzione del proprio personale;
- h) registrare, quotidianamente, e rendicontare le prestazioni effettuate, nonché a produrre costantemente e, comunque ogni qual volta richiesto dall'Ente appaltante, osservazioni sull'andamento del servizio;
- i) assolvere ogni altro onere discendente dalla legge, dal presente capitolato e in ogni caso dall'aggiudicazione del servizio.

ART. 14 - ASSICURAZIONI

Il soggetto appaltatore è tenuto all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legge sull'assicurazione del personale a qualsiasi titolo impiegato. Sarà responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone o cose a causa della realizzazione del servizio e si obbliga a sollevare la P.A. da qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa derivare direttamente o indirettamente dalla gestione del servizio in parola.

Il soggetto appaltatore si impegna, prima della stipula del contratto a sottoscrivere un'adeguata e specifica copertura assicurativa, per responsabilità civile verso terzi, per danni a cose e a persone, per massimali non inferiori a **Euro 500.000,00**, per garanzia di infortuni e responsabilità civile per sinistri che possano derivare agli utenti e agli operatori oppure da questi causati agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

Prima dell'inizio del servizio, l'aggiudicatario dovrà fornire la documentazione della specifica assicurazione contratta. In caso di danni arrecati a terzi, lo stesso dovrà darne immediata notizia al Comune fornendo dettagliati particolari.

L'impresa aggiudicataria si obbliga altresì a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotare il personale stesso di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia.

ART. 15 SPECIFICAZIONI INERENTI I SOGGETTI AI QUALI PUÒ ESSERE AFFIDATO L'APPALTO

1. soggetti ex art. 45 D.Lgs. 50/2016;
2. soggetti di cui sopra singoli, riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016;
3. Soggetti invitati a partecipare alla selezione sono gli organismi del terzo settore previsti dall'art.5, comma 5 della legge n.328/2000 e dall'art.2 del DPCM 30.03.2001;
4. Gli organismi del terzo settore, dovranno altresì essere iscritti e presenti sulla Piattaforma del MEPA per la categoria Merceologica "Servizi sociali";
5. Sono ammessi i raggruppamenti temporanei di concorrenti, con le modalità previste dall'art. 48 del Codice dei contratti pubblici, solo tra soggetti accreditati e presenti sul MEPA;
6. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;

7. L'Amministrazione esclude dalla gara anche i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

ART. 16 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. I soggetti giuridici interessati debbono attestare di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), il mantenimento dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui all' articolo 80 e s.m.i. e 83 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART.17 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

17.1 Requisiti di Ordine Generale

- a) insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i;
- b) insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001.

17.2. Requisiti di idoneità professionale

(art.83, comma 1, lett. a), e comma 3, del D.lgs. 50/2016).

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio) per il settore di attività principale inerente e pertinente con il servizio oggetto della concessione se chi esercita l'impresa è italiano o straniero residente in Italia.

Per le imprese non residenti in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei Registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità indicate al comma 3 del medesimo articolo 83.

Nel caso di candidati plurisoggettivi, il requisito dell'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. dovrà essere posseduto:

- per i raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi, da tutti i componenti del raggruppamento;
 - per i consorzi cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
 - per i consorzi cui all'art. 45, comma 2, lettere e), dal consorzio.
- b) Iscrizione alla Sez. A) se Coop. Sociale e alla Sez. C) se Consorzio di Cooperative Sociali, dell'Albo istituito ai sensi della L. 381/91 con finalità statutarie attinenti alle caratteristiche dei Servizi richiesti.
 - c) Certificazione sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001.

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale dovrà essere dichiarato anche dall'eventuale impresa ausiliaria.

17.3 Capacità economica e finanziaria

(art. 83, comma 1, lett. b), e comma 4, del D.lgs. 50/2016)

- a) Possesso di idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali, ai sensi dell'allegato XVII Parte I del D.Lgs. 50/2016.

Tale requisito è comprovato tramite dichiarazioni rilasciate da almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 attestanti la capacità economica e finanziaria dell'impresa;

b) Possedere un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto non inferiore all'importo triennale stimato dell'appalto di €. **112.914,00** (IVA di legge esclusa) realizzato negli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018);

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate il fatturato deve essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 40%; la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 20% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'organismo mandatario dovrà in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria.

17.4. Capacità tecniche e professionali

(art. 83, comma 1, lett.c), e comma 6, del D.Lgs. 50/2016)

i concorrenti devono:

a) essere in possesso delle risorse umane e tecniche e dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.

b) produrre l'elenco dei principali servizi analoghi all'oggetto di gara effettuati negli ultimi tre anni (2016-2017-2018), con buon esito e senza essere incorsi in alcuna risoluzione anticipata, con l'indicazione degli importi, date e destinatari pubblici e privati dei servizi stessi.

L'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di cui ai punti 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

ART. 18 REQUISITI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 50 del D. Lgs. 50/2016, quale clausola sociale ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali, è previsto l'obbligo di utilizzare in via prioritaria i lavoratori del precedente appalto, alle medesime condizioni economiche e livelli retributivi acquisiti (precisamente scatti d'anzianità maturati e maturandi), anche in caso di modifica del contratto di lavoro applicabile.

ART. 19 PROCEDURA E CRITERIO GENERALE DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

1. L'appalto è affidato dall'Amministrazione mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. L'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dello stesso.

Art. 19.1 Criteri di valutazione delle offerte

1. Dopo il termine di presentazione delle offerte e a seguito della verifica dei requisiti di partecipazione a cura del Responsabile Unico del Procedimento, un'apposita Commissione,

nominata dal Responsabile del Settore 1[^] - Affari generali, valuterà le proposte pervenute, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo i seguenti parametri:

A	<i>Proposta Tecnica</i>	<i>Massimo Punti 70</i>
B	<i>Proposta Economica</i>	<i>Massimo punti 30</i>
	<i>Totale</i>	<i>Massimo Punti 100</i>

Art. 19.2 Valutazione della Offerta Tecnica (massimo 70 punti)

1. Con riferimento all' Offerta Tecnica l'attribuzione dei relativi punteggi verrà effettuata da una Commissione di gara all'uopo nominata sulla base dei parametri e con le modalità sotto indicati:

a) **PROGETTO DEL SERVIZIO:** progetto d'intervento:

- contenuti progettuali coerenza del progetto rispetto gli obiettivi del servizio (innovazione, flessibilità, organizzazione) modalità di svolgimento in riferimento alle aree di intervento di cui all'art. 5 del capitolato **fino ad un massimo di punti 30.**
- Curriculum del personale educativo assistenziale **fino ad un massimo di punti 15.**

b) **CURRICULUM DELLA DITTA:** con specificazione di:

- esperienza dei servizi svolti nel periodo 2016-2017-2018 aventi caratteristiche simili al presente (saranno valutate favorevolmente esperienze che dimostrino il possesso di una metodologia di progettazione integrata e la conoscenza delle risorse del territorio) **fino ad un massimo di punti 15.**
- Per specifiche attività in ambito scolastico di supporto all'handicap **fino ad un massimo di punti 5.**

c) **FORMAZIONE:** Programmazione di formazione rivolta al personale attuata nel periodo 2016-2017-2018 specificatamente alle problematiche dell'handicap, **fino ad un massimo di punti 5.**

Art. 19.3 Valutazione della Offerta Economica (massimo punti 30)

1. Con riferimento all'Offerta Economica l'attribuzione dei punteggi avverrà attraverso la seguente formula, assegnando all'offerta economica più bassa il massimo del punteggio disponibile (30 punti):

$$X = (P_i / P_o) \times C$$

dove: X = punteggio attribuito al concorrente.

P_i = prezzo più basso offerto in sede di gara.

C = punteggio massimo attribuibile.

P_O = Prezzo offerto dal concorrente in esame.

2. Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del punteggio attribuito in relazione all'Offerta Tecnica con il punteggio attribuito in relazione all'Offerta Economica.

L'aggiudicazione del servizio avverrà a favore dell'impresa che avrà conseguito complessivamente il punteggio più alto, previa eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016.

ART. 20 - CONTROLLI

L'Amministrazione si riserva il diritto di controllare, in ogni momento, la qualità del servizio per verificare che venga reso nel pieno rispetto della convenzione d'appalto e delle norme vigenti, pena la risoluzione del medesimo.

Le verifiche sullo svolgimento dei servizi appaltati alla ditta aggiudicataria potranno essere effettuati in ogni momento dall'Amministrazione, nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni, mediante il proprio personale.

ART. 21 - PENALITA'

L'Impresa aggiudicataria, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni del capitolato medesimo, alle disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti il servizio stesso.

L'impresa aggiudicataria, in caso di inadempienze incorrerà in penali che l'Ente appaltante si riserva di applicare a suo insindacabile giudizio per ogni singola violazione.

In particolare, nel caso di inadempienza nell'effettuazione del servizio, l'Ente appaltante, impregiudicato il potere di risoluzione del contratto previsto dal successivo art. 22, opererà nei seguenti termini:

- Per ritardo nell'inizio del servizio di cui al presente capitolato rispetto alla data stabilita: penale €100,00 per ciascun giorno di ritardo nell'inizio del servizio;
- Per mancata prestazione del servizio per cause imputabili all'appaltatore: penale **€. 100,00** per ogni giorno di servizio non prestato;
- Per mancato preavviso dell'interruzione o sospensione del servizio: penale **€. 200,00**;
- Per mancato rispetto del calendario e degli orari delle attività per cause imputabili all'appaltatore: penale **€.100,00** per ogni variazione non comunicata per iscritto;
- Per mancata sostituzione di un lavoratore assente entro i termini stabiliti all'art. 8: penale **€. 200,00**;
- Per comportamenti scorretti del personale addetto all'espletamento del servizio: penale **€. 200,00** per ogni contestazione scritta o motivata dall'Amministrazione.

Qualora le inadempienze, causa delle penali, si ripetessero per ognuno dei casi sopra previsti per più di tre volte, il Comune potrà proseguire nell'applicazione delle penali raddoppiate rispetto a quanto sopra previsto.

L'applicazione delle penali non impedisce la risoluzione contrattuale e il risarcimento di maggiori danni ai sensi del successivo art. 22.

Dette sanzioni sono applicate dal Responsabile Unico del Procedimento.

E' fatto salvo il diritto al maggior danno subito dal Comune appaltante.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta dalla notifica alla ditta appaltatrice del provvedimento del Comune appaltante, con la quale viene contestato l'inadempimento e indicata la penale concretamente applicabile.

La Ditta aggiudicataria avrà facoltà di opporre le proprie giustificazioni entro 7 giorni dalla notifica della lettera di addebito. In caso di mancate giustificazioni, ovvero di motivazioni insoddisfacenti, non plausibili, o non documentate, l'amministrazione stipulante procederà al recupero della penalità.

Se l'impresa appaltatrice inadempiente non dovesse provvedere spontaneamente al versamento della penale dovuta, l'Amministrazione appaltante potrà procedere al relativo recupero o mediante ritenuta sulla cauzione o, in caso di incapienza della medesima, sul corrispettivo maturato, ma non ancora percepito, dall'impresa appaltatrice.

Ogni provvedimento assunto dal Comune sarà comunque debitamente notificato all'Impresa aggiudicataria.

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta sarà tenuta a rispondere di tutti i danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente Capitolato d'oneri e dal contratto di appalto.

L'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nei seguenti casi:

- a) per perdita da parte della ditta affidataria dei requisiti richiesti per l'affidamento;
- b) per gravi violazioni agli obblighi contrattuali;
- d) per subappalto o cessione anche parziale del servizio;
- e) incapacità o rifiuto di effettuare il servizio;
- f) ritardo dell'inizio del servizio oltre gg. 7 dal termine prefissato;
- g) qualora la ditta affidataria non provvedesse entro il termine assegnato a rimuovere le irregolarità contestate elencate nel presente articolo;
- h) per ogni altro fatto o motivo che sia previsto all'interno del presente capitolato come causa di risoluzione.

La risoluzione del contratto, per cause imputabili alla ditta affidataria, comporterà per quest'ultima, il risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione Comunale.

ART. 23 - LEGGI E REGOLAMENTI

La ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale del personale impiegato nel servizio, provvedendo ai versamenti previdenziali ed assicurativi di legge.

Compete interamente alla ditta ogni responsabilità in materia di infortuni e per quanto riguarda il rispetto delle vigenti norme sul lavoro, l'assicurazione del personale e la previdenza sociale.

La ditta è obbligata ad attuare nei confronti del personale impiegato le condizioni retributive e normative risultanti dal C.C.N.L. di categoria vigente alla data dell'offerta.

Prima dell'inizio del servizio la ditta aggiudicataria dovrà presentare all'amministrazione Comunale la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

La ditta è responsabile dell'applicazione di tutte le norme di legge e le regole che sono tenuti ad osservare coloro a cui sono affidati minori, sia in relazione al loro stato di salute, sia in relazione alla loro sicurezza ed incolumità.

La ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati (in quanto applicabili) e in genere di tutte le prescrizioni che siano state o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.

Art. 24 - GARANZIA PROVVISORIA

Le Ditte partecipanti alla gara dovranno presentare, a pena di esclusione dalla gara, una garanzia provvisoria a pari al 2% della somma a base d'asta ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto. L'importo della garanzia è ridotto nelle percentuali indicate dall'art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo comma 7.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in

via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'offerta deve essere corredata, altresì, dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, la garanzia per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

N.B. La cauzione provvisoria dovrà essere presentata in formato elettronico con firma digitale del garante.

Art. 25 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di appalto, dell'eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell'appaltatore, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, l'esecutore del servizio, al momento della stipulazione del relativo contratto di appalto, è obbligato a costituire un deposito cauzionale definitivo in misura almeno pari al 10% dell'importo contrattuale, o comunque nella misura determinata dall'art. 103 del Dlgs 50/2016, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, tramite fidejussione bancaria ovvero polizza assicurativa, che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Resta salvo per l'Amministrazione competente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Ai sensi degli artt. 93, comma 7 e 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., l'importo della garanzia definitiva è ridotto nelle misure e nelle ipotesi ivi contemplate.

Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta con la presentazione del relativo certificato in originale o copia autenticata, in corso di validità.

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione competente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal corrispettivo dell'appalto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

La mancata costituzione delle garanzie previste agli artt.24 e 25 del presente capitolato determina la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 26 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà essere corrisposta all'appaltatore l'anticipazione del prezzo pari al 20%, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

Tale anticipazione sarà suddivisa in 3 annualità.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse applicato al periodo necessario, al recupero dell'anticipazione stesso secondo il cronoprogramma della prestazione.

L'aggiudicatario può avvalersi della facoltà di rinunciare all'anticipazione con propria dichiarazione.

Art. 27 - ESECUZIONE ANTICIPATA IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il responsabile del procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata del contratto dando avvio all'esecuzione della prestazione anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo. Il responsabile del procedimento autorizza con proprio atto l'esecuzione anticipata con apposito provvedimento nel quale vengono indicati in concreto i motivi che la giustificano.

ART. 28- STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

A norma dell'art. 32, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla efficacia lo scambio, attraverso la piattaforma del Mepa, dei documenti digitali dell'offerta del fornitore e del documento di accettazione del soggetto aggiudicatario sottoscritti dalle parti con firma digitale.

Per quanto concerne la stipulazione del contratto, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto stesso, quali quelle di bollo, quietanza, diritti fissi, di segreteria, di scritturazione, ecc. sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Per quanto riguarda l'IVA, l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha previsto l'introduzione dello **"split payment"** stabilendo che l'IVA sulle fatture di acquisto viene versata all'erario dal Comune e non dal fornitore, relativamente alle fatture emesse dal 01.01.2015.

ART. 29 - CAUZIONE

L'Impresa che intende partecipare alla gara, dovrà presentare, così come previsto da art. 24, cauzione provvisoria, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 93 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

L'impresa che risulterà aggiudicataria, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula del contratto, dovrà costituire un deposito cauzionale, secondo le modalità di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, secondo quanto previsto da art. 25.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 30 - PRIVACY

In relazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e ex artt. 13 e 14 GDPR679/2016, i dati personali della ditta partecipante saranno conservati nelle banche dati dell'Ente quale titolare del trattamento. I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti, se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del procedimento, espresse dagli interessati ai sensi della Legge n. 241/90.

L'appaltatore e tutto il personale incaricato del servizio si impegnano ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dall'amministrazione.

All'inizio del servizio la Ditta dovrà comunicare, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, e in conformità a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 GDPR679/2016, il nominativo del responsabile del trattamento dei dati sensibili, e il personale della Ditta che materialmente ha accesso ai dati sensibili, dando atto che l'attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dall'Amministrazione Comunale.

ART. 31 – SUBAPPALTO O CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' fatto divieto alla ditta aggiudicataria di subappaltare o comunque cedere il contratto, sotto pena dell'immediata risoluzione del medesimo, dell'incameramento della cauzione e del risarcimento dei danni.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio previsto in contratto, senza l'espressa autorizzazione preventiva dell'Amministrazione committente.

ART. 32 – CONDIZIONI GENERALI E FINALI

La partecipazione alla gara, mediante presentazione dell'offerta, nei termini e modalità previsti dal bando, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole del presente Capitolato Speciale d'Appalto e di tutte le altre clausole di carattere generale che regolano gli appalti pubblici.

Per quanto non sia disposto o espressamente previsto dalla Lettera d'invito e Disciplinare di gara e dal presente Capitolato d'Appalto trova applicazione il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e, per quanto non in contrasto, il Codice Civile.

ART. 33- TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 relativa alla normativa antimafia, il concessionario si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso in cui il concessionario non adempie a tali obblighi, la stazione appaltante dovrà procedere all'immediata risoluzione del contratto.

ART. 34 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI LAGOSANTO

L'appaltatore è obbligato a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Lagosanto (All. B7). Il mancato rispetto costituisce causa di esclusione.

ART. 35 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

La ditta aggiudicataria dovrà firmare digitalmente la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 (All. B9) e il "Patto di Integrità" (All. B8).

ART. 36 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi questione dovesse insorgere tra Comune e l'impresa appaltatrice in ordine all'esecuzione del servizio ed all'applicazione delle norme di capitolato è competente il Foro di Ferrara.

